

Come cambia l'inclusione scolastica con il DL 66 del 2017

Milano 19 dicembre 2017

Flavio Fogarolo

flavio.fogarolo@tin.it

Decreto Legislativo N. 66 2017

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Capo I Principi generali

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Capo V - Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Capo VI - Ulteriori disposizioni

Capo I Principi generali

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Capo V - Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Capo VI - Ulteriori disposizioni

Capo I Principi generali

Art. 1 - Principi e finalità

Art. 2 - Ambito di applicazione

Capo I Principi generali

Art. 1 - Principi e finalità

1. L'inclusione scolastica:

- a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, **risponde ai differenti bisogni educativi** e si realizza attraverso strategie educative e didattiche **finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno** nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
- b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
- c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

Capo I Principi generali

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto **si applicano esclusivamente** alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado **con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104**, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.
2. L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.

Tutto il decreto si applica solo agli alunni con disabilità L. 104. Vengono contraddetti i principi dell'art. 1. Il decreto parla di valutazione della qualità dell'inclusione, formazione, piano per l'inclusione, gruppi per l'inclusione. Tutto questo si applica veramente solo agli alunni con 104? Se è così, vengono annullati tutti i pur timidi pronunciamenti sui BES del 2013.

Capo I Principi generali

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Capo V - Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Capo VI - Ulteriori disposizioni

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Art. 3 - Prestazioni e competenze

Art. 4 - Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Art. 3 - Prestazioni e competenze

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1.

Questo articolo definisce le competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali.

Si conferma sostanzialmente la normativa precedente ma vengono definiti aspetti che nella prassi comune venivano spesso disattesi, soprattutto in alcune regioni d'Italia.

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Art. 3 - Prestazioni e competenze

2. **Lo Stato provvede**, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:

a) all'assegnazione nella scuola statale dei **docenti per il sostegno didattico**, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1;

b) alla definizione **dell'organico del personale amministrativo**, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, **della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata** iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

Per la prima volta si tiene conte del numero di alunni disabili nell'assegnazione del personale ATA

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Art. 3 - Prestazioni e competenze

[2. **Lo Stato provvede**, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:]

c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei **collaboratori scolastici** nella scuola statale anche per lo svolgimento dei **compiti di assistenza** previsti dal profilo professionale, **tenendo conto del genere** delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;

Il compito di assistenza dei Collaboratori Sc. è per la prima volta definito in una Legge (prima solo nel contratto di lavoro). Importante il riferimento al genere.

d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del **sistema nazionale di istruzione di un contributo economico**, parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.

Sono comprese le Scuole Paritarie

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Art. 3 - Prestazioni e competenze

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), anche apportandole necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di **adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA.**

Capo II - Prestazioni e indicatori scolastica

Ossia entro novembre 2017

Art. 3 - Prestazioni e competenze

4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.

Importante novità: vengono definiti e uniformati i profili professionali e i percorsi formativi del personale destinato all'assistenza e alla comunicazione.

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Art. 3 - Prestazioni e competenze

5. **Gli Enti locali**, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:

- a) gli interventi necessari per garantire **l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale**, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto;
- b) **i servizi per il trasporto** per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- c) **l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici** delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Art. 3 - Prestazioni e competenze

6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono **l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici** e digitali necessari per l'inclusione scolastica.

Manca ancora purtroppo un esplicito riferimento ai libri di testo in formato accessibile.

**Poco chiara la ripartizione dei compiti tra Stato, Regioni e EE.
LL.**

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Art. 4 - Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

**Dovrebbe essere ovvio...
Ma è bene ricordarlo.**

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Art. 4 - Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

2. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (**INVALSI**), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, definisce gli **indicatori** per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti **criteri**:

- a) **livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa** come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;
- b) realizzazione di **percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione** dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;

Cosa significa in questo contesto «differenziazione»?

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Art. 4 - Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

- c) **livello di coinvolgimento dei diversi soggetti** nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche **attività formative**;
- e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso **il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione**;
- f) grado **di accessibilità e di fruibilità** delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, **dei libri di testo adottati** e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

Capo I Principi generali

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Capo V - Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Capo VI - Ulteriori disposizioni

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Art. 5 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Art. 5 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. La domanda per l'**accertamento della disabilità in età evolutiva** di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (**INPS**), che vi dà riscontro non oltre **30 giorni** dalla data di presentazione.

**Attore principale è l'INPS.
«Riscontro» entro 30 giorni**

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Art. 5 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino **persone in età evolutiva**, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o dall'operatore sociale di cui al comma 1, individuati dall'ente locale, nonché dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.»;

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Art. 5 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

2. In sintesi: in caso di soggetti in età evolutiva la Commissione medica è composta da:
- a) - un medico legale (presidente)
 - Ne - due medici specialisti (pediatra, npi, altra specializzazione ev in base al soggetto)
 - 29 integrata da
 - pre - un operatore sociale e da un esperto ASL (L. 104 art. 1 c. 1)
 - ne - un medico INPS

sal
spe
locale, nonché dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.»;

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Art. 5 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

b) all'articolo 12, **il comma 5 è sostituito** dal seguente: «5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto **un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale** della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), **ai fini della formulazione del progetto individuale** di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).»;

c) all'articolo 12, **i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.**

**Il comma 5 sostituito e i commi 6 e 8 soppressi riguardavano il PDF.
È soppresso anche il comma 7 (atto di indirizzo sui compiti della ASL)**

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Art. 5 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

3. Il **Profilo di funzionamento** di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che **ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale**, come modificato dal presente decreto, è redatto **dall'unità di valutazione multidisciplinare** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, composta da:

- a) **un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;**
- b) **uno specialista in neuropsichiatria infantile;**
- c) **un terapeuta della riabilitazione;**
- d) **un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.**

È redatto dall'UVM ma non da solo: è prevista la collaborazione dei genitori e la partecipazione di un rappresentante della scuola.

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Art. 5 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

4. Il **Profilo di funzionamento** di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

- a) è il **documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI**;
- b) definisce anche le **competenze professionali** e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;
- c) è redatto con la **collaborazione dei genitori** della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la **partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica**, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;
- d) è **aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione**, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Art. 5 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

4. Il Profilo **Cosa significa concretamente?** della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) è il **documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;**

b) definisce anche le **competenze professionali** e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;

c) è redatto con la **collaborazione dei genitori** della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la **partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica**, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;

d) è **aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione**, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Art. 5 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

5. I **genitori** o chi ne esercita la responsabilità **trasmettono la certificazione di disabilità** all'unità di valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.

**I genitori consegnano la certificazione:
all'UVM per il profilo di funzionamento
al comune per il progetto individuale
alla scuola per il PEI**

Decorre da
1 gennaio 2019


Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Art. 5 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare **entro 180 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti:

- a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS;
- b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS.

Il nuovo percorso dalla certificazione all'inclusione scolastica



Capo I Principi generali

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Capo V - Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Capo VI - Ulteriori disposizioni

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 6 - Progetto individuale

Art. 7 - Piano educativo individualizzato

Art. 8 - Piano per l'inclusione

Art. 9 - Gruppi per l'inclusione scolastica

Art. 10 - Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

Art. 11 - Sezioni per il sostegno didattico

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 6 - Progetto individuale

1. Il **Progetto individuale** di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente **Ente locale** sulla base del Profilo di funzionamento, **su richiesta e con la collaborazione dei genitori** o di chi ne esercita la responsabilità.
2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in **collaborazione con le istituzioni scolastiche**.

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 7 - Piano educativo individualizzato

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole «Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche».

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 7 - Piano educativo individualizzato

2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) è **elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica** che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché **con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;**

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 7 - Piano educativo individualizzato

2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) è elaborato e approvato **dai docenti contitolari o dal consiglio di classe**, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure

Soggetto responsabile:

Docenti nella scuola primaria e infanzia (non c'è il DS)

Consiglio di Classe nella secondaria (compreso il DS).

Non la scuola (come per il PDP), coinvolta solo indirettamente.

L'ASL non è più «congiuntamente» responsabile.

Decorre dall'a.s

2019/20

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 7 - Piano educativo individualizzato

2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con **la partecipazione dei genitori** o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali **interne ed esterne all'istituzione**

Per i genitori il termine «collaborazione» (L. 104) è sostituito con «partecipazione».

Devono essere coinvolti, anche se non sono in grado di collaborare o voglio farlo.

multidisciplinare,

il
n

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per

l'inclusione

Chi sono queste figure professionali da coinvolgere? Messa così, comprende di sicuro anche i terapeuti privati.

È un punto da chiarire bene caso per caso, per evitare contenzioso.

Anche questi «partecipano».

a) è elaborato e approvato dai docenti o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle **figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica** che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché **con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;**

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per

l'inclusione

Per gli specialisti dell'UVM non si parla né di «responsabilità congiunta», come nella 104, né di «partecipazione», per per i genitori e le altre figure professionali, ma di supporto.

Cosa significa?

La prima conseguenza chiara è che non è necessaria la loro partecipazione agli incontri, perché il supporto si può dare in tanti modi.

È di sicuro un punto da chiarire negli Accordi di Programma.

scolastica che interagiscono con la **bambina** o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché **con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;**

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 7 - Piano educativo individualizzato

- b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
- c) individua strumenti, strategie e modalità **per realizzare un ambiente di apprendimento** nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- d) esplicita **le modalità didattiche e di valutazione** in relazione alla programmazione individualizzata;

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 7 - Piano educativo individualizzato

b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;

c) individua strumenti, strategie e modalità **per realizzare un ambiente di apprendimento** nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie:

Importante questo riferimento all'ambiente di apprendimento (indispensabile se si fa riferimento all'ICF) anche se andrà definito come un intervento sulla classe (perché di questo si tratta, è evidente) si concili con una programmazione individualizzata.

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 7 - Piano educativo individualizzato

- b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
- c) individua strumenti, strategie e modalità **per realizzare un ambiente di apprendimento** nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- d) esplicita **le modalità didattiche e di valutazione** in relazione alla programmazione individualizzata

Qui rientriamo nell'ambito classico del PEI

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 7 - Piano educativo individualizzato

e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento **dell'alternanza scuola-lavoro**, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il **Progetto individuale**;

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 7 - Piano educativo individualizzato

g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;

h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Vengono definiti tempi abbastanza certi. La fine del vincolo di partecipazione delle Asl dovrebbe almeno garantire questo.

Decorre dall'a.s.
2019/20

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Oggi (fino al 2019)

Responsabili del PEI:

Scuola e ASL congiuntamente

Collaborano:

I genitori

Con il nuovo DL (dal 2019)

Responsabile del PEI:

Solo la Scuola

Partecipano:

I genitori

Figure professionali

specifiche interne ed esterne
all'istituzione scolastica che
interagiscono con la classe e
l'alunno con disabilità

Fornisce supporto

ASL

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 8 - Piano per l'inclusione

1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che **definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse**, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli **interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica**.

2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

**Non è purtroppo specificato che il Piano fa parte integrante dell'offerta formativa della scuola (PTOF).
Il rischio che si crei una riserva indiana è alto.**

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 9 - Gruppi per l'inclusione scolastica

1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:

Modificando la L. 104/92 vengono istituiti tre gruppi di lavoro per l'inclusione:

GLIR a livello regionale (sostituisce il GLIP provinciale della 104)

GIT a livello di ambito (nuova istituzione)

GLI a livello di istituto (riprende, con alcune novità, il gruppo di istituto della L. 104, aggiornato dalla CM 8 del 2013)

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 9 - Gruppi per l'inclusione scolastica

1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il **Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)** con compiti di:

a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);

c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

Decorre da
1 settembre 2017

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 9 - Gruppi per l'inclusione scolastica

2. Il **GLIR** è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.

3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 9 - Gruppi per l'inclusione scolastica

4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito il **Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)**. Il GIT è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR.

5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle **risorse di sostegno didattico**, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 9 - Gruppi per l'inclusione scolastica


6. Per lo svolgimento di **ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività** nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è **integrato**:

- a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica;
- b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

7. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Decorre da
1 gennaio 2019

Il nuovo percorso dalla certificazione all'inclusione scolastica



Il nuovo percorso dalla certificazione all'inclusione scolastica

CONTINUA...

La **Scuola**
che ha ricevuto dai genitori
Certificazione
Profilo di Funzionamento
ev. Progetto individuale
che ha prodotto
PEI (individuale)
Piano Inclusione (di Istituto)
formula
una proposta di quantificazione
del sostegno
e trasmette tutto al GIT



Il **GIT**
come organo
tecnico
Propone le risorse
di sostegno
all'USR



L'**USR**
assegna il
sostegno alle
scuole



Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 9 - Gruppi per l'inclusione scolastica

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il **Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)**. Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Decorre da
1 settembre 2017

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 9 - Gruppi per l'inclusione scolastica

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della **consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica**. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.».

Decorre da
1 settembre 2017

Il nuovo GLI

ristretto e allargato

Ristretto

Composto da insegnanti e operatori ASL, eventualmente ATA.

Tutti tenuti alla riservatezza professionale

Allargato

GLI ristretto, più genitori, studenti (nella secondaria di 2° grado) e associazioni.

Collabora con istituzioni pubbliche e private.

Sostiene docenti e consigli di classe nell'attuazione del PEI

Sostiene il collegio docenti nella definizione del Piano per l'Inclusione

Supporta la definizione e l'attuazione del Piano di inclusione

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 9 - Gruppi per l'inclusione scolastica

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica modalità di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione.

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 10 - Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal presente decreto:

a) il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, **propone** al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;

Notare i due livelli in cui si **propone**:

Il DS propone al GIT
il GIT formula proposte all'USR

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 10 - Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

- b) il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno, studentessa o studente con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e **formula una proposta all'USR;**
- c) l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

Alla fine decide l'USR ma scompare la possibilità di deroga: le risorse sono quelle dell'organico dell'autonomia.

Decorre da
1 gennaio 2019

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 11 - Sezioni per il sostegno didattico

1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico.

Capo I Principi generali

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Capo V - Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Capo VI - Ulteriori disposizioni

Capo V - Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Art. 12 - Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Vale solo per la scuola dell'infanzia e la primaria perché per la secondaria le modalità di accesso sono regolate dal DL 59

Capo V - Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Art. 12 - Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con disabilità certificata nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.

Decorre dall'anno accademico
indiv. da succ. decreto

Capo V - Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Art. 12 - Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:

- a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;
- b) è attivato presso le università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
- c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università.

Sostanzialmente non cambia nulla

Decorre dall'anno accademico
indiv. da succ. decreto

Capo V - Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Art. 12 - Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito **ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea**. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.

Questa è la novità sostanziale

Decorre dall'anno accademico
indiv. da succ. decreto

Capo V - Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Art. 12 - Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.

Decorre dall'anno accademico
indiv. da succ. decreto

Capo I Principi generali

Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Capo V - Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Capo VI - Ulteriori disposizioni

Capo VI - Ulteriori disposizioni

Art. 13 - Formazione in servizio del personale della scuola

Art. 14 - Continuità del progetto educativo e didattico

Art. 15 - Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica

Art. 16 - Istruzione domiciliare

Art. 17 - Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

Art. 18 - Abrogazioni e coordinamenti

Art. 19 - Decorrenze e norme transitorie

Capo VI - Ulteriori disposizioni

Art. 13 - Formazione in servizio del personale della scuola

1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono garantite le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati.

Capo VI - Ulteriori disposizioni

Art. 13 - Formazione in servizio del personale della scuola

3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei **dirigenti scolastici** sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.

Capo VI - Ulteriori disposizioni

Art. 14 - Continuità del progetto educativo e didattico

1. La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI.

2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, **il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione**, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.

Capo VI - Ulteriori disposizioni

Art. 14 - Continuità del progetto educativo e didattico

3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, **ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti**, non prima dell'avvio delle lezioni, **ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo**, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

Capo VI - Ulteriori disposizioni

Art. 14 - Continuità del progetto educativo e didattico

4. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica **l'articolo 461 del testo unico** di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Articolo 461. Norme procedurali

Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.

I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.

Capo VI - Ulteriori disposizioni

Art. 15 - Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
2. L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge i seguenti compiti:
 - a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata a livello nazionale e internazionale;
 - b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;
 - c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;
 - d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare;
 - e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica.

Capo VI - Ulteriori disposizioni

Art. 15 - Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica

3. L'Osservatorio di cui al comma 2 è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri facoltativi di cui al comma 2, lettera e), nonché la durata dell'Osservatorio di cui al comma 2.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VI - Ulteriori disposizioni

Art. 16 - Istruzione domiciliare

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, **individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione** alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica **per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi**, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.

2. Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Capo VI - Ulteriori disposizioni

Art. 17 - Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di inclusione scolastica alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.

Capo VI - Ulteriori disposizioni

Art. 18 - Abrogazioni e coordinamenti

Art. 19 - Decorrenze e norme transitorie

Grazie dell'attenzione

flavio.fogarolo@tin.it

Gruppo Facebook sulla normativa:
«NORMATIVA INCLUSIONE»